



Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol

(Provincia di Trento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 7

DEL CONSIGLIO DEI SINDACI

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: rinnovo nomina del Revisore dei conti, triennio 2023-2025.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, addì **DICIANNOVE** del mese di **DICEMBRE**, alle ore 17.00, presso la sala Mauro Dallapiccola – 1° piano della sede della Comunità in piazza Gavazzi, Pergine Valsugana, a seguito di regolare convocazione effettuata a norma delle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio dei Sindaci.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori:

Nominativo	Presente	Assente Giustificato	Assente Ingustificato
BERETTA GIANNI - Sindaco	X		
FANTINI FRANCESCO - Sindaco	X		
FONTANARI ANDREA - Presidente	X		
FORTAREL KATIA - Sindaco		X	
GADLER MIRKO - Sindaco	X		
MOAR FRANCO - Sindaco	X		
MOLTRER LORENZO - Sindaco	X		
OSS EMER ROBERTO - Sindaco		X	
PERINELLI MARCO NICOLÒ - Sindaco	X		
PUECHER LUCA - Sindaco	X		
SANTUARI ALESSANDRO - Sindaco	X		
STENICO MAURO - Sindaco	X		
UEZ CRISTIAN - Sindaco	X		
WOLF ELISABETTA - Sindaco	X		
ZANLUCCHI PAOLO - Sindaco		X	

Assiste il Segretario Generale, dott.ssa MARIUCCIA CEMIN.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANDREA FONTANARI, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Sindaci Signori: e .

OGGETTO: rinnovo nomina del Revisore dei conti, triennio 2023-2025.

IL CONSIGLIO DEI SINDACI

Premesso che:

- la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*), prevede al comma 2 dell'art. 18 “Organizzazione, personale e contabilità delle comunità” che “Con regolamento sono definiti i principi che informano la disciplina della contabilità e dei bilanci delle comunità. Fino all'entrata in vigore del regolamento si applicano, ove compatibili, le norme regionali e provinciali relative alla contabilità dei comuni nonché quelle previste dagli statuti e dai regolamenti della comunità, fatto salvo per le norme relative alla contabilità economica che fino all'entrata in vigore del regolamento si applicano esclusivamente alle comunità con comuni di dimensioni demografiche superiori ai cinquemila abitanti”;
- il regolamento previsto dalla legge non è ancora stato emanato e pertanto anche in materia di revisione contabile continuano ad applicarsi le norme regionali stabilite per i comuni nonché quelle previste nello Statuto e nel regolamento di contabilità della Comunità;
- l'articolo 37 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L prevede che negli Enti istituiti ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 22 marzo 1974 n. 279 (già Comprensori ora Comunità) la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore secondo le norme previste dal Titolo VI del medesimo D.P.R.G. n. 8/L;
- l'articolo 207 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, dispone che l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data stabilita dalla delibera di nomina e i suoi membri sono rieleggibili continuativamente una sola volta;
- l'articolo 209 del Codice degli Enti Locali, precisa che la carica di revisore è incompatibile con quella di amministratore o di revisore dei conti di forme associative o di cooperazione intercomunali, di aziende speciali o società di capitali che gestiscono servizi pubblici nel territorio del comune;
- l'articolo 31 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L, stabilisce che ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi e che l'affidamento dell'incarico di revisore è subordinato alla dichiarazione con la quale il soggetto attesta il rispetto di tali limiti.

Dato atto che il TITOLO III – *ORGANI ISTITUZIONALI*, CAPO III – *ALTRI ORGANI*, dello Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, all'articolo 39, *Organo di revisione economico-finanziaria*, recita:

1. “La revisione economico-finanziaria della Comunità è assegnata ad un revisore eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e scelto tra i soggetti iscritti all'Albo dei revisori contabili.
2. Si applicano al revisore, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge regionale per l'organo di revisione dei Comuni.
3. Il revisore, su richiesta del Presidente, ha l'obbligo di partecipare alle sedute del Comitato Esecutivo e del Consiglio, anche per relazionare su specifici argomenti.”.

Visto il TITOLO X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI, del medesimo Statuto, all'Art. 77. Norme transitorie e finali, dispone che “1. Gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità”.

Preso atto che con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 38 di data 16 dicembre 2019 veniva nominato Revisore dei conti per il triennio 2020-2022 il dott. Mauro Angeli e che tale nomina scade il 31 dicembre 2022.

Considerato che il richiamato articolo 207 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, dispone che l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data stabilita dalla delibera di nomina e i suoi membri sono rieleggibili continuativamente una sola volta.

Vista la nota prot. n. 25245 di data 7 dicembre 2022, con la quale il dott. Mauro Angeli, previa richiesta della Comunità, ha espresso la disponibilità al rinnovo dell'incarico per il triennio 2023-2025.

Tenuto conto che come dichiarato dal dott. Mauro Angeli non sussistono motivi di incompatibilità o ineleggibilità.

Ritenuto pertanto di proporre il rinnovo della nomina per l'incarico triennale 2023-2025, del dott. Mauro Angeli, quale Revisore dei conti della Comunità Alta Valsugana e Bersntol.

Evidenziato che ai sensi dell'art. 211 del Codice degli Enti Locali il compenso del Revisore dei Conti è stabilito nella deliberazione di nomina.

Rilevato ancora che al revisore, ai sensi dell'art. 211 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, spetta un compenso “in misura non superiore a quella che è determinata sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti, con deliberazione della giunta regionale, sentiti gli ordini professionali e le associazioni rappresentative dei comuni su scala provinciale”, e che allo stesso spetta un compenso tenendo conto delle mansioni affidate e della dimensione demografica dell'ente.

Visto in tal senso il D.P.G.R. 20 maggio 1993 n. 7/L “Regolamento sul trattamento economico dei revisori dei conti dei comuni”.

Visto che con deliberazione della Giunta della Regione Trentino Alto Adige n. 144 di data 10 settembre 2020 è stato approvato il regolamento concernente *“Modifiche al regolamento regionale su trattamento economico dei revisori dei conti dei Comuni, approvato con DPGR 20 maggio 1993, n. 7/L e ss.mm.”*.

Visto il nuovo regolamento sopra citato e ritenuto di equiparare l'importo al compenso massimo annuo lordo attribuibile ai Revisori dei Conti per i comuni da 3001 a 5000 abitanti, stabilito da un minimo di euro 6.609,60 ad un massimo di euro 8.262,00.

Tenuto conto dell'impegno richiesto al Revisore dei conti della Comunità Alta Valsugana e Bersntol nello svolgimento delle proprie funzioni e in considerazione del fatto che il compenso, su base annua, determinato per il dott. Mauro Angeli nel triennio 2020-2022 era pari ad euro 6.000,00.=, oltre ad I.V.A. ed oneri di legge e comprensivo di spese trasporto e indennità di trasferta, si propone di stabilire ed adeguare il compenso nell'importo di euro 7.000,00.=, oltre all'I.V.A ed oneri di legge e comprensivo del rimborso delle spese di viaggio.

Dato atto che:

- trattandosi di nomina obbligatoria, di organo istituzionale dell'ente, effettuata ai sensi del D.lgs. 267/2000 artt. 234 e seguenti e nel rispetto delle modalità previste dalla normativa nazionale e regionale in materia (art. 16 c. 25 del D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011 e art. 36 della L.R. n. 2/2016), la stessa, non essendo riconducibile alla fattispecie del contratto di appalto (Determinazione Anac n. 10/2010 p. 2), non rientra nel campo di applicazione del CIG di cui alla L. n. 136/2010;
- tra le “FAQ” rese disponibili dal MEF- Ragioneria Generale dello Stato, in relazione alle cause di esclusione del CIG nell’OPI, nel caso specifico, il quesito D1 riporta quanto segue: “E’ possibile indicare CONTRATTI_LAVORO come motivo di esclusione CIG per le fatture emesse dal Collegio dei Revisori”.

Vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, come da ultimo modificata dalla legge provinciale 6 luglio 2022, n. 7.

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Visto lo Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ed in particolare l'art. 77 in base al quale gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità.

Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal decreto legislativo 126 del 2014.

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L.

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Vista la Legge Regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e s.m. ed int..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 40 di data 16 dicembre 2019.

Visto il Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024, approvato dal Commissario con decreto n. 169 di data 10 novembre 2021.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi sul presente provvedimento dal Segretario Generale ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Accertata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm., dallo Statuto della Comunità, dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e dal Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2022-2024 approvato dal Commissario con decreto n. 187 di data 29 novembre 2021.

Tutto ciò premesso, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano da parte dei n. 12 Sindaci presenti e votanti,

DELIBERA

1. di rinnovare la nomina, per quanto espresso in premessa, quale Revisore dei Conti della Comunità Alta Valsugana e Bersntol al dott. Mauro Angeli, nato a Trento il 23 gennaio 1970, con studio in Via del Travai, 46 – 38122 Trento, C.F. NGLMRA70A23L378R e P.IVA 01535140220 con la decorrenza di cui al successivo punto 2, dando atto che nei confronti dello stesso non sussistono motivi di incompatibilità o ineleggibilità;
2. di dare atto che il medesimo rinnovo, per il disposto dell'articolo 207 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, si intende effettuato per la durata di tre anni, a decorrere dal 1 gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025;
3. di attribuire per l'espletamento dell'incarico al dott. Mauro Angeli un compenso, su base annua, pari ad euro 7.000,00.= (settemila/00), oltre ad I.V.A. ed oneri di legge e comprensivo di spese trasporto e indennità di trasferta;
4. di demandare al Servizio Segreteria Generale, Affari Generali e Organizzazione l'adozione dei successivi provvedimenti conseguenti;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione al Presidente, entro il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Andrea Fontanari

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Mariuccia Cemin

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21
del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*